

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 15

OGGETTO: Regolamento Comunale per il Commercio su aree pubbliche -
Approvazione.**del Reg.**

ADUNANZA DEL 31 marzo 2011

L'anno duemilaundici il giorno sette del mese di marzo in Ariano Irpino nella Sala Consiliare "Giovanni Grasso", su invito diramato dal Presidente in data 24.3.2011 protocollo n. 5217 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria e pubblica di prima convocazione.-

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Sig. Giovannantonio Puopolo.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 18 e assenti sebbene invitati n. 3 come segue:

CONSIGLIERI	pres.	ass.	CONSIGLIERI	pres	Ass
Mainiero Antonio		si	Della Croce Antonio	si	
Zecchino Ettore	si		Bongo Federico	si	
Caso Vincenzo	si		Giuliani Salvatore	si	
De Pasquale Benvenuto	si		Scaperrotta Alessandro	si	
Savino Antonio	si		Santoro Pasqualino	si	
Melito Carmine	si		Pannese Alessandro		si
Puopolo Angelo	si		Bevere Gaetano	si	
Grasso Carmine	si		Ninfadoro Antonio	si	
Puopolo Giavannantonio	si		La Vita Giovanni	si	
Iannarone Alessandro	si		Peluso Carmine	si	
Cirillo Vincenzo		si			

Partecipa il Segretario Generale Dott.Vincenzo Lissa, incaricato della redazione del verbale.

Alle ore 18.04 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l'appello dei Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in N. 18 valido per poter legalmente deliberare.

Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita Consiglieri alla trattazione del seguente argomento iscritto all'ordine del giorno: **Regolamento Comunale per il Commercio su aree pubbliche - Approvazione.**

Al riguardo riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei termini e con le modalità prescritte dal regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione n. 7 del 27 gennaio 2003.

PRESIDENTE: Passiamo al terzo punto all'ordine del Giorno "Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche. Approvazione", relaziona l'Assessore D'Amato.

Esce il consigliere Savino – Presenti n. 17 –

Entra il Sindaco – Presenti n. 18 -

ASSESSORE D'AMATO:

Signori Consiglieri, si porta alla vostra attenzione il Regolamento sul commercio sulle aree pubbliche, Regolamento che è dovuto dopo l'approvazione del SIAD. La scorsa Amministrazione ha approvato il SIAD, abbiamo avuto il visto di conformità il 3 settembre 2010.

Avevamo già portato questo Regolamento all'attenzione dell'assise comunale, e l'ultima volta avevamo rimandato l'argomento perché aspettavamo se c'erano delle modifiche sulla Legge 1/2000 Regionale.

Siccome queste modifiche non ci sono state, oggi si porta all'attenzione del Consiglio Comunale per l'approvazione.

Questo Regolamento è importante perché oltre a contenere delle regole, perché diciamo che gli organi di vigilanza adesso sono privi di regole e, quindi, non potevano effettuare i dovuti controlli, con questo Regolamento saniamo questa situazione.

La Legge 1/2000, l'articolo 32 recita "l'individuazione delle aree da rendere non fruibili per la vendita su aree pubbliche"; con questo Regolamento abbiamo individuato delle aree, delle strade, dove non si può effettuare la vendita itinerante e soprattutto in relazione al divieto, alla difficoltà di accessibilità e di traffico, e di valore storico.

Queste strade soprattutto, sono le strade del centro storico, sappiamo bene che se qualche automezzo si ferma nelle strade strette del centro storico potrebbe causare difficoltà al traffico, e inoltre si è provveduto a individuare, voi sapete tutti che abbiamo questo problema del traffico che dall'Incontro fino a salire, crea molta difficoltà nel veicolare, si è provveduto a rendere non idonea questa strada per poter effettuare la vendita itinerante.

Inoltre vi sono delle aree istituite sul territorio, l'ambito del piano di zona, Piazzale San Francesco, Martiri e Chiesetta dei Martiri, zone su cui possono sostare queste autovetture per la vendita ambulante.

Soprattutto questo Regolamento limita la vendita a un'ora, perché la 1/2000 delega il Consiglio Comunale per le individuazioni delle regole, e come vi dicevo prima, sul problema delle sanzioni questo Regolamento regola anche le sanzioni e la sospensione delle attività.

Purtroppo il commercio itinerante è un continuo sollecitare, c'è un continuo sollecitare da parte dei commercianti agli organi di vigilanza della nostra struttura, e se non vi è l'approvazione di questo Regolamento effettivamente sono nella impossibilità di dover elevare verbale di contravvenzione.

Tanto è vero che ci sono stati alcuni verbali che sono stati annullati, perché l'infrazione contestata sul commercio non poteva essere contestata, perché eravamo privi nel Comune di queste regole.

I contenuti di questo Regolamento riportano, in effetti, tutto ciò che già esiste sul territorio, il mercato settimanale, le fiere che sono state tutte autorizzate, tutti i criteri necessari per il rilascio dei posteggi.

Tutto qua, non ci sono modificazioni del Regolamento rispetto anche all'ultima volta che ci eravamo visti, sono state apportate quelle modifiche sollecitate già nella discussione del Consiglio Comunale. Oggi si porta alla vostra attenzione per l'approvazione.

(Intervento fuori microfono)

Entra il consigliere Savino – presenti n. 19 –

ASSESSORE D'AMATO:

Certo le strade, in effetti, sono le strade del centro storico, via Albanese, via Annunziata e Vicoli, via Anzani, parzialmente, via Barberio, Largo e vicolo Bevere, Rampa San Biagio, via Calvario, vico Canzio, via Capezzuti e vicoli, via Castello e vicoli, via Conservatorio e vicoli, via Rampa Covotti parzialmente, via D'Afflito, via De Franza, via Dentice, vico De Piano, via Desabramo, piazza Duomo e vicoli Corso Europa, vicolo Vico Figluoli, piazza Garibaldi, vico Grassi, via Guardia e vicoli, via Intonti e vicoli, via Lapronia, via San Leonardo, vicolo Parella, piazzale Lusi, via Mancini, Marconi, Rampa San Paolo, via Parzanese e vicoli, via Passeri e vicoli, via Parciafango, via Pirelli, piazza Plebiscito, vico Renzulli, vico Riscatto, via Roma e vico, via Russo, via Sebastiano, Rampa Seminario, via Spada, via San Stefano e vicoli, via Tasso, via Tribunali, via Tucci, via Umberto I e vicoli, via XXV Aprile, via Vitale e vicoli, via Vitoli, piazza Mazzini, viale Tigli, viale Lusi e Bivio Fontana Nuova.

Questi sono i punti più d'intralcio del traffico. La sosta è consentita sulla parte di territorio comunale, dove non risulta dalla vendita itinerante, per un'ora non più di un ora, nello stesso luogo e comunque la sosta degli autoveicoli deve essere effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, la materia igienico-sanitaria, le occupazioni temporanee suolo pubblico.

Gli ambulanti dovranno esporre l'orario di arrivo nelle aree occupate per consentire il controllo da parte degli organi di vigilanza.

(Intervento fuori microfono)

ASSESSORE D'AMATO:

Dall'Incontro a Turchiciello, il settimanale è rimasto uguale

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE:

Assessore ha concluso? Assessore D'Amato ha concluso?

ASSESSORE D'AMATO:

Sì un attimo solo. Sì.

PRESIDENTE:

Grazie all'Assessore D'Amato, non vi sono interventi su questo argomento, ha chiesto la parola il Consigliere Santoro, ne ha facoltà.

CONSIGLIERE SANTORO:

Siamo favorevoli nel voler finalmente approvare questo Regolamento che l'Assessore ha sicuramente condiviso con tutte le categorie e le organizzazioni sindacali. C'è stato un lavoro lungo, mi auguro che possa essere apprezzato e allo stesso tempo possa rilanciare sia il commercio a posto fisso e dare anche un respiro ai nostri commercianti.

Però dall'altra parte dobbiamo tener presente che chi è del luogo e vende i propri prodotti noi ci dobbiamo preoccupare semmai di chi viene da fuori che viene a danneggiare la nostra economia, però rispetto a questo, credo ci sia stato un buon lavoro.

Assessore io le volevo sottoporre, oltre a questo aspetto che apprezziamo e, quindi, siamo favorevoli e voteremo da qui a breve favorevolmente a questo ordine del Giorno, a questo Regolamento.

Sempre al collegato commercio sulla Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2010 è stato pubblicato un Decreto Legislativo che recepisce la Direttiva Europa in merito ai pubblici esercizi, bar, ristoranti; il Comune doveva dare degli indirizzi, diciamo, entro fine anno, mettiamola in questi termini, non so se è il caso di darli in Consiglio con un Regolamento o già avete provveduto con un atto di Giunta?

(Intervento fuori microfono)

ASSESSORE D'AMATO:

Giunta, in effetti, noi abbiamo il Regolamento con i parametri previsti dal Consiglio Comunale, che adesso sono superati da questa Legge e, quindi, noi faremo una discussione in Giunta, nella prossima Giunta, per eliminare e dare gli indirizzi all'ufficio per poter rilasciare autorizzazioni di somministrazione.

CONSIGLIERE SANTORO:

Quindi, prendo atto che questa sera, anche perché noi in questo momento, lo voglio dire al microfono.

(Intervento fuori microfono)

ASSESSORE D'AMATO:

Potrebbe essere un'opportunità.

Per il momento domande non ci sono, appena ci saranno bene, ma a breve faremo la discussione nella prossima Giunta, quindi.

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE SANTORO:

....data, liberalizzazione ai pubblici esercizi per far sì che anche il centro storico che qui non si va sulla grossa struttura, aprire grosse strutture di bar, ristoranti siamo saturi, ci vogliono grossi investimenti; quindi, mi auguro che ci possano essere grossi investimenti ma piccole attività nel centro storico che lo possono rivitalizzare sicuramente questo sì.

Quindi, mi auguro a breve queste due argomenti sul commercio li abbiamo discussi, affrontati e mi auguro che si possa rilanciare complessivamente il commercio tramite anche queste nuove norme che sono state varate.

PRESIDENTE:

Grazie al Consigliere Santoro, non vi sono altri interventi, ha chiesto la parola, il Consigliere La Vita, ne ha facoltà.

CONSIGLIERE LA VITA:

Grazie Presidente, con questo Regolamento noi diamo risposta alle istanze, in particolar modo pervenuteci dagli esercenti a posto fisso, che hanno vissuto fino ad ora difficoltà notevoli, per effetto di un commercio itinerante, che sul territorio si è diffuso senza regole.

Lo diceva prima l'Assessore D'Amato, anche i verbali che sono stati elevati in quelle poche circostanze in cui sembrava possibile contestare delle violazioni ai trasgressori, ebbene sono stati annullati questi verbali direttamente dalla Prefettura di Avellino.

Ovviamente di fronte ad uno scenario del genere in un contesto di crisi economica si pone l'obbligo per questa assise comunale di licenziare favorevolmente un Regolamento che ha visto recepire anche le istanze dell'opposizione, le proposte che noi avevamo fatto in buona parte, per la verità.

E chiaramente questo Regolamento viene fuori dopo un periodo travagliato, che non è soltanto legato, dobbiamo dire la verità Assessore D'Amato, alla entrata in vigore di eventuali modifiche di carattere legislativo regionale ma viene fuori, diciamo così, da una non condivisione all'interno della maggioranza, tant'è che in più di una circostanza l'Assessore ha dovuto ritirare l'argomento.

Oggi noi preannunciamo il voto favorevole come gruppo politico, rileviamo tuttavia che sul Regolamento alcune proposte non sono state recepite, noi avevamo, ad esempio, indicato il trasferimento del mercato settimanale in piazzale San Francesco, in altro sito, magari più a monte nella zona Calvario, per evitare di gravare in particolar modo in quella zona.

E avevamo anche in subordine prospettato, la non duplicazione nell'arco della settimana di questo mercatino settimanale, due giorni forse sono troppi perché pesano anche nelle dinamiche di quella fascia territoriale che pure serve a qualche cosa.

Ciò nonostante prendiamo atto della conferma di quella norma all'interno del Regolamento, se pure ovviamente accompagnata dalla temporaneità, dal fatto che si tratta per l'appunto di una norma di carattere transitorio, tale la dobbiamo considerare.

Per cui, avendo partecipato anche agli incontri con l'Assessore D'Amato insieme alle associazioni del ramo, ritengo che sia doveroso licenziare favorevolmente l'argomento.

PRESIDENTE:

Grazie al Consigliere La Vita, ha chiesto la parola, il Consigliere Ninfadoro, ne ha facoltà.

CONSIGLIERE NINFADORO:

L'approvazione ovviamente sicuramente per questione anche di tempi, di orari, e anche perché la discussione, anche nei mesi precedenti si era concentrata più sulla disciplina degli itineranti sul territorio di Ariano, quindi, ha fatto sì che la relazione dell'Assessore si concentrasse su questa materia.

Solo che noi stasera approviamo il Regolamento del commercio sulle aree pubbliche, che insomma disciplina non solo questo ma disciplina anche tante altre cose.

Ovviamente l'appello che faccio al Consiglio Comunale, all'Amministrazione, è di tenere sempre in debita considerazione gli interessi di entrambe le parti, gli interessi dei consumatori e gli interessi di chi vive tutti i giorni di attività commerciale con mille sacrifici, dato anche dalle condizioni soprattutto del centro storico.

Ribadisco la proposta che ho fatto l'altra volta, chiedo di prenderla in considerazione, che è quella di trasferire sul piazzale Calvario il mercatino settimanale dell'ortofrutta che sta qua a piazzale San Francesco, perché sicuramente aiuterebbe anche a snellire le difficoltà del traffico del mercoledì che si crea qui sul piazzale San Francesco.

Si potrebbe anche pensare, immaginare di creare una tenda struttura su quell'area per dare risalto, per dare anche dignità agli espositori e ai commercianti del mercoledì.

Quello che vorrei far notare, la prima cosa è che il capo II del Regolamento recita "disciplina per lo svolgimento di fiere, mostre mercato e sagre".

Ora leggendo il Regolamento, questo capo II in questo Regolamento si ferma soltanto alla disciplina dello svolgimento delle fiere, invece per quanto riguarda la materia delle mostre mercato e delle sagre non la tratta proprio, non c'è un solo articolo che viene dedicato alla disciplina delle mostre mercato soprattutto della sagre, perché noi sappiamo che anche il territorio di Ariano, soprattutto durante i mesi estivi, vede lo svolgimento di numerose sagre soprattutto nelle contrade.

Sarebbe il caso di soffermarsi, ma lo potete anche riportarlo in Consiglio Comunale per andare a disciplinare questi due aspetti.

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE NINFADORO:

Non ne parla proprio, né mostre mercato né sagre.

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE NINFADORO:

Però per come è posto nel Regolamento

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE NINFADORO:

Sì, però mi permetto di dire che questo capo II viene dedicato soltanto alle fiere, non parla né di mostre mercato e né di sagre.

L'ultima osservazione che vorrei fare: l'articolo 32 dice che per ragioni urgenti, improcrastinabili, la Giunta potrebbe deliberare relativo trasferimento. Io penso che non sia potere di Giunta, mettiamoci che il Sindaco che può, perché un potere sindacale non è della Giunta, quello che per motivi anche di ordine pubblico chiede al trasferimento e poi viene ratificato dal primo Consiglio Comunale.

Perché comunque è materia di Consiglio Comunale, però per questioni particolari interviene il Sindaco, ma non è della Giunta ecco, quindi, la modifica dell'articolo 32 su questo aspetto.

Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie al Consigliere Ninfadoro, non vi sono altri interventi, Assessore vuole replicare? Allora accettata la modifica

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE:

Passiamo alla votazione, votiamo il terzo punto all'ordine del Giorno "Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche. Approvazione".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Visto che l'articolo 6 del Decreto Legislativo n° 114 del 31 marzo 1998 e s.m.i. demanda alle Regioni la definizione degli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali;

Visto che la Regione Campania con Legge Regionale n° 1 del 7 gennaio 2000, pubblicata sul BURC n. 2 del 10 gennaio 2000, ha approvato le direttive regionali in materia di distribuzione commerciale;

Visto che il Capo III della citata Legge Regionale n. 1/2000 contiene i criteri di attuazione del Titolo X del Decreto Legislativo n° 114/98 e direttive generali per il commercio su aree pubbliche;

Visto che l'articolo 26 della Legge Regionale n° 1/2000 stabilisce che i Comuni sono tenuti ad adottare un Regolamento che disciplini l'esercizio del commercio su aree pubbliche in conformità sia delle: disposizioni di legge che di quanto previsto dallo stesso articolo 26;

Vista la deliberazione consiliare n° 19 del 26 marzo 2009 "Approvazione Piano comunale del commercio (Legge Regionale n° 1/2000) - SI AD ";

Vista l'esecutività della stessa acquisita in data 13 settembre 2010 con la pubblicazione sul BURC n° 62 del Decreto Dirigenziale, emanato dall'AGC 12 "Sviluppo Economico " - Settore 4 - n° 410 del 03 settembre 2010 ad oggetto "L.R. 1/2000 - Visto di conformità Regionale sullo strumento di intervento per l'apparato distributivo del Comune di Ariano Irpino ";

Visto che l'articolo 28 dell'allegato n° 02 "Norme di attuazione e regolamento per le attività commerciali" al suddetto SIAD, rimanda ad un regolamento comunale di dettaglio la disciplina del Commercio su aree pubbliche;

Visto il decreto del Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007 (G.U. n° 301 del 29 Dicembre 2007);

Ritenuto necessario e urgente provvedere ad adottare il suddetto Regolamento provvedendo, altresì, a disciplinare in dettaglio le disposizione di cui all'articolo 32 del suddetto allegato adattando e specificando in relazione alla realtà locale i divieti all'attività su aree pubbliche, così come genericamente individuati dall'articolo 28, comma 15 del Decreto Legislativo n° 114/98 e 32 della Legge Regionale n° 1/2000, in considerazione soprattutto della particolare conformazione della difficile situazione della viabilità e delle peculiarità storico - artistico - ambientale del territorio;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria e gli operatori commerciali in data 17 novembre 2009 e successive;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo, n° 267/2000 il parere tecnico favorevole, per quanto di competenza, del Dirigente Servizio Attività Produttive;

Con voti favorevoli diciotto, su diciotto consiglieri presenti e votanti, espressi mediante votazione palese con il sistema elettronico in dotazione;

DELIBERA

Approvare il Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche che quale allegato A) costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato, con la modifica, all'art.32, che a disporre il trasferimento della sede del mercato sia il Sindaco e non la Giunta Comunale;

Confermare il trasferimento temporaneo del mercato alimentare/ortofrutticolo originariamente nell'immobile denominato ex Mercato Coperto di Via Parzanese:

- Ubicazione: Centro storico – Piazzetta S. Francesco;
- Frequenza : bisettimanale, nella mattinata di mercoledì e sabato;
- Settore merceologico: alimentare
- n° dei posteggi: 18
- Area del mercato: 400 mq
- Area dei posteggi: 219 mq, così suddivisa:
 - n. 02 da 02 mq per un totale di mq 4 riservato coltivatori diretti
 - n. 08 da 6 mq per un totale di mq 48 riservato coltivatori diretti
 - n. 01 da 9 mq per un totale di 09 mq riservato coltivatori diretti
 - n. 02 da 12 mq per un totale di 24 mq riservato coltivatori diretti
 - n. 01 da 20 mq per un totale di 20 mq riservato coltivatori diretti
 - n. 01 da 24 mq per un totale di 24 mq
 - n. 03 da 30 mq per un totale di 90 mq

Autorizzare, nella suddetta area di Piazzetta San Francesco, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, il ed. "mercato agricolo di vendita diretta" riservato agli imprenditori agricoli;

Dare atto che tale mercato, richiedente la sola autorizzazione comunale, ha frequenza settimanale, nella mattinata del sabato;

Trasmettere, a cura del Servizio Attività Produttive, il presente atto a) Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali b) all'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania c) alla Giunta Regione Campania - Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali;

Dare atto che il presente regolamento sostituisce ed annulla ogni altra disposizione regolamentare vigente, concernente la specifica materia;

Notificare, a cura ufficio messi, la presente deliberazione al Servizio Attività Produttive, alla Polizia Municipale, UTC/Lavori Pubblici, UTC/Patrimonio;

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
Giovannantonio Puopolo

Segretario Generale
Vincenzo Lissa

per copia conforme ad uso amministrativo

Ariano Irpino li.....

Il Funzionario Responsabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta dichiarazione del Messo Comunale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal e vi rimarrà fino a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Il Funzionario Responsabile

Ariano Irpino li _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- decorrenza dei termini ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

- ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Dal Municipio, li

Il Funzionario Responsabile

Ariano Irpino li.....



CITTA' DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

SOMMARIO

<u>Titolo I - Norme comuni</u>	4
Articolo 1 - Inquadramento normativo	4
Articolo 2 - Definizione	4
Articolo 3 - Autorizzazioni	4
Articolo 4 - Uffici competenti.....	4
<u>Titolo II - Commercio in forma itinerante</u>	5
Articolo 5 - Esercizio dell'attività	5
Articolo 6 - Vendite a domicilio	6
Articolo 7 - Orario d'esercizio.....	6
Articolo 8 - Rilascio di nuove autorizzazioni.....	6
<u>Titolo III - Commercio a posto fisso</u>	7
Articolo 9 - Atto di conferma	7
Articolo 10 - Norme generali in materia di funzionamento dei mercati	8
Articolo 11 - Norme generali per l'utilizzo del posteggio	8
Articolo 12 - Norme generali per la vendita.....	9
Articolo 13 - Tenuta e consultazione dello schedario delle imprese esercenti il commercio su aree pubbliche	9
<u>Capo I - Disciplina per lo svolgimento del mercato settimanale</u>	9
Articolo 14 - Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche.....	9
Articolo 15 - Giorno ed orario di svolgimento.....	9
Articolo 16 - Criteri per la concessione dei posteggi	10
Articolo 17 - Trasferimento della concessione dei posteggi	10
Articolo 18 - Scambio di posteggio.....	10
Articolo 19 - Revoca della concessione	10
Articolo 20 - Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati e graduatoria di spunta.....	10
<u>Capo II - Disciplina per lo svolgimento di fiere, mostre mercato e sagre</u>	11
Articolo 21 - localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche delle fiere.....	11

“Regolamento commercio su aree pubbliche” - Allegato "A" alla delibera di C.C. n° 15 del 31/03/2011

Articolo 22 - Partecipazione alle Fiere.....	13
Articolo 23 - Limitazione dell'area della fiera.....	13
Articolo 24 - Aree espositive.....	13
Articolo 25 - Superficie dei posteggi.....	13
Articolo 26 - Domande di partecipazione.....	13
Articolo 27 - Documenti necessari per far valere i titoli di priorità dei dante causa	13
Articolo 28 - Concessione dei posteggi	14
Articolo 29 - Criteri di assegnazione dei posteggi.....	14
Articolo 30 - Oneri per la concessione del posteggio.....	14
Articolo 31 - Rilascio Autorizzazioni.....	14
Articolo 32 – Trasferimento sede mercato.....	14
Articolo 33 - Norma finale	14

Titolo I – NORME COMUNI

Articolo 1 - Inquadramento normativo

1. L'esercizio delle attività di vendita di merci al dettaglio sulle aree pubbliche è regolato:

- a. dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e ss. mm. ii.*
- b. dalla Legge regionale 7 gennaio 2000 n. 1 e ss. mm. ii.*

2. Per il settore Alimentare, a tutela delle esigenze igienico – sanitarie, si richiamano le norme comunitarie, nazionali, regionali e comunali vigenti in materia ed in particolare l'articolo 29 dell'allegato 02 al vigente SIAD *“Le aree pubbliche, nonché quelle private di cui il Comune abbia la disponibilità, nelle quali si effettuano i mercati per il commercio dei prodotti alimentari, come pure i relativi posteggi, costruzioni stabili, negozi mobili e banchi temporanei, sono sottoposti alle prescrizioni in materia igienico sanitaria di cui alla Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002, pubblicata sulla G.U. del 17 maggio 2002 n° 114.*

Articolo 2 - Definizione

1. Per commercio su aree pubbliche s'intende l'attività di vendita di merci al dettaglio effettuata sulle aree pubbliche, *come definita dall'articolo 28 del Decreto Legislativo n. 114/98, come modificato dall'articolo 70 del Decreto Legislativo n° 59/2010*

Articolo 3 - Autorizzazioni

1. L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative

2. L'autorizzazione di **tipo A**, *per il commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio*, che abilita il titolare ad esercitare anche il commercio in forma itinerante nell'ambito della Regione Campania, è rilasciata dal Comune, a norma dell'articolo 27 della Legge regionale n° 1/2000

3. L'autorizzazione di **tipo B**, *per il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante*, in tutto il territorio nazionale e che abilita il titolare ad esercitare l'attività di vendita anche presso il domicilio del consumatore o nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago e lo abilita, *altresì*, alla partecipazione sia alle fiere che si svolgono nell'ambito della Regione Campania, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale, è rilasciata dal Comune, *a norma dell'articolo 28 della Legge regionale n. 1/2000 e ss. mm. ii.*

Articolo 4 - Uffici competenti

1. L'Area Finanziaria - *Servizio Attività Produttive* – provvede al:

- a. rilascio delle autorizzazioni di tipo A e relativi subingressi, nei termini previsti dell'articolo 27 della legge regionale n. 1/2000*
- b. rilascio delle nuove autorizzazioni di tipo B ed alle autorizzazioni in caso di subingresso*
- c. quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale n. 1/2000*
- d. tenere lo schedario delle imprese esercenti il commercio su aree pubbliche come previsto dall'articolo 43 della legge regionale n. 1/2000*
- e. comunicazioni previste dall'articolo 44 della legge regionale n° 1/2000*

2. Il soggetto competente in materia di vigilanza sul commercio su aree pubbliche è individuato nel Responsabile del Settore Vigilanza

In particolare, egli provvede, *attraverso gli Agenti di Polizia Municipale*, al controllo del rispetto delle norme in materia:

- a. di commercio su aree pubbliche*
- b. di igiene e sanità*

e. di occupazione del suolo pubblico

d. di circolazione stradale

3. Il responsabile del Settore Vigilanza acquisisce, *attraverso gli agenti di Polizia Municipale*, le notizie sulle presenze e sulle assenze al mercato da riportare nello schedario previsto nell'articolo 43 della legge regionale n. 1/2000

4. Il Settore UTC/Patrimonio è responsabile di tutti i servizi tecnico- manutentivi delle aree destinate a mercato, fiere, mostre-mercato e sagre.

In particolare, provvede, a quanto di propria competenza, secondo la disciplina del presente regolamento e delle norme in esso richiamate, inerenti le proprie competenze

Titolo II - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Articolo 5 - Esercizio dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentita nell'intero territorio comunale **ad esclusione**

a) del Centro storico stante il valore storico - artistico e la difficoltosa accessibilità

Si riportano le strade lungo le quali è fatto assoluto divieto di esercitare il commercio itinerante:

Via Albanese, Via Annunziata e vicoli, Via Anzani e vicoli (parziale), Via Barberio, Largo e vico Bevere, Rampa S. Biagio, Via Calvario, Vico Canzio, Via Capezzuti e vicoli, Via Castello e vicoli, Via Conservatorio e vicoli, Via e Rampa Covotti (parziale), Via D'Afflito, Via De Franza, Via e vico Dentice, Vico De Piano, Via De Sbramo, Piazza Duomo e vicoli, Corso Europa, Vico Figlioli, Piazza Garibaldi, Vico Grassi, Via Guardia e vicoli, Via Intonti e vicoli, Via Lapronia, Via S. Leonardo, Vico Luparella, Via e Piazzale G. Lusi, Via Mancini e vicoli, Via e Prol. Marconi, Rampa S. Paolo, Via Parzanese e vicoli, Via Passeri e vicoli, Via Perciafango, Via S. Pietro, Via Pirelli, Piazza Plebiscito, Vico Renzulli, Via e vico Riscatto, Via Roma e vico, Via Russo, Via Sebastiano, Rampa Seminario, Via Spada, Via San Stefano e vicoli, Via Tasso, Via Tribunali, Via Tucci, Via Umberto I e vicoli, Via XXV Aprile, Via Vitali e vicoli, Via Vitoli, Piazza Mazzini – Viale Tigli – Via Lusi – Bivio Fontanuova

b) lungo l'asse viario comunale attraversato dalla “SS. 90 delle Puglie”, da Hotel Incontro al Km 26,10 (inizio contrada Turchiciello), stante la complessità e difficoltà del transito veicolare

c) in tutti i casi di 1) sosta irregolare del veicolo 2) sosta vietata 3) circolazione limitata per esigenze di prevenzione dagli inquinamenti 4) nelle aree sulle quali la sosta dei veicoli è autorizzata per un tempo limitato, o subordinata al pagamento di una somma 5) nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, o aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale 6) nelle immediate vicinanze di “rotatorie ed incroci” e nelle strade di accesso alle stesse qualora la sosta dell'itinerante crei intralcio alla circolazione

Sono, *altresì*, istituite le seguenti aree di sosta per gli operatori itineranti: *a) piazzetta San Francesco b) piazzale antistante la chiesa di località Martiri c) piazzale antistante Palazzetto dello Sport di Località Cardito*

2. La sosta è consentita, *sulla parte di territorio comunale ove non risulta vietata la vendita itinerante (vedi punti a, b, c del presente articolo)*, **per non più di un'ora** nello stesso luogo e comunque la sosta degli autoveicoli deve essere effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, la materia igienico sanitaria e di occupazione temporanea di suolo pubblico

Gli ambulanti dovranno esporre l'orario di arrivo nelle aree occupate, per consentire il controllo da parte degli organi di vigilanza

3. E' vietata l'occupazione del suolo pubblico con attrezzature, banchi, cassette o quanto altro crei ingombro

L'esercente è obbligato a ripulire l'area occupata

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del Decreto Legislativo n° 114/98 le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano, relativamente alle modalità di svolgimento dell'attività di commercio in forma itinerante, ivi comprese le soste e gli orari di vendita, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali intendano esercitare su aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi del Decreto Legislativo n° 228/2001.

4. Si richiama qui il limite all'esercizio dell'attività stabilito dall'articolo 32, *comma 5*, della legge regionale n. 1/2000 ai sensi del quale, nelle giornate in cui si svolgono attività di mercato, l'operatore itinerante deve esercitare la propria attività al di fuori dell'area di mercato o fiere e ad una distanza minima di 500 metri dalle stessa da misurare sul nastro viario più breve.

Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 2.582,28 ad € 15.493,71** e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche previsti nel presente regolamento e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 516,46 ad € 3.098,74**

In caso di particolare gravità o di recidiva il Dirigente del Servizio Attività Produttive, *su proposta della Polizia Municipale o ad altri Organi accertatori*, può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni, così articolata:

- *da 2 a 3 verbali in un anno: 2 giorni*
- *da 4 a 5 verbali in un anno: 6 giorni*
- *da 6 a 7 verbali in un anno: 12 giorni*
- *oltre 7 verbali in un anno: 20 giorni*

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione

L'autorizzazione e' revocata:

a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità

b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto Legislativo n° 114/98 e ss. mm. ii.

E' rimessa alla esclusiva competenza del Servizio di Polizia Municipale o ad altri Organi accertatori la valutazione della applicazione della confisca delle attrezzature e delle merci in caso di *a) accertato e comprovato superamento del periodo massimo di stazionamento nella stessa zona previsto in non più di un'ora, potendosi in tal caso configurare l'esercizio, senza autorizzazione, della attività di commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio b) violazione di una qualsiasi disposizione del presente regolamento*

Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente e' il Comandante Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, *su proposta degli agenti di Polizia Municipale o altri Organi accertatori*

Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Articolo 6 - Vendite a domicilio

1. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale

2. Gli esercenti l'attività di vendita a domicilio sono tenuti a comunicare al Servizio Attività Produttive, oltre che al Comando di Polizia Municipale, l'intenzione di esercitare la propria attività sul territorio comunale, esibendo l'autorizzazione in originale e fornendo le generalità di colui o coloro che materialmente effettueranno le vendite.

In caso di mancata comunicazione é prevista una sanzione pecuniaria regolamentata dalla normativa vigente.

Articolo 7 - Orario d'esercizio

1. L'orario di vendita per il commercio in forma itinerante e per le vendite a domicilio, è liberamente determinato dai titolari di autorizzazione per un massimo di tredici ore e comunque comprese tra le ore 07,00 e le ore 22,00

Articolo 8 - Rilascio di nuove autorizzazioni

1. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante è curato dal Servizio Attività Produttive.
2. La richiesta deve contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dell'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010 e la scelta del settore o dei settori merceologici
3. Il Servizio se verifica, in via prioritaria, che il richiedente non è già titolare di altra autorizzazione di tipo B e che esistono tutti i requisiti previsti dalle norme in materia di tutela igienico sanitaria, avvia l'istruttoria che deve concludersi, con il rilascio dell'autorizzazione, entro trenta giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo del Comune
4. Entro lo stesso termine e, con le stesse modalità previste nei commi precedenti, è rilasciata la nuova autorizzazione in caso di subentro nella titolarità di un'azienda, già autorizzata al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, acquisita nel rispetto delle norme vigenti
5. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 1/2000, prima dell'inizio dell'attività, il Servizio, deve acquisire la prova, da produrre da parte dell'interessato anche mediante autocertificazione, del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda, annotando i dati necessari sull'autorizzazione

Titolo III - COMMERCIO A POSTO FISSO

Articolo 9 - Atto di conferma

1. Con il presente regolamento, si conferma la tenuta delle seguenti attività di commercio su aree pubbliche:

1. *Mercato settimanale*
2. *Fiere delle Palme*
3. *Fiera in Albis*
4. *Fiera Madonna di Fatima*
5. *Fiera Sant'Antonio*
6. *Fiera del Carmine*
7. *Fiera dei Martiri*
8. *Fiera Ognissanti*

Si conferma il trasferimento temporaneo del mercato alimentare/ortofrutticolo originariamente ubicato nell'immobile denominato *ex* Mercato Coperto, nella seguente area:

- Ubicazione: *Centro Storico - Piazzetta San Francesco*
- Frequenza: *settimanale, nella mattinata del Mercoledì*
- Settore merceologico: *alimentare*
- Area del mercato: *400 mq*
- Area dei posteggi: *220 mq*
- n° dei posteggi: *18*

In tale area è, *altresì*, autorizzato ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, il c.d. "mercato agricolo di vendita diretta" riservato agli imprenditori agricoli

Tale mercato, *richiedente la sola autorizzazione comunale*, ha frequenza settimanale, nella mattinata del sabato

Articolo 10 - Norme generali in materia di funzionamento dei mercati

1. I mercati di cui all'articolo precedente, sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non sia deciso, per questi ultimi, l'affidamento a soggetto esterno.
2. Gli uffici preposti hanno l'obbligo di garantire, *per quanto di propria competenza*, il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni vigenti.
4. Il servizio di vigilanza per competenza è eseguito dalla Polizia Municipale
5. Al servizio di vigilanza igienico sanitaria provvede, *altresì*, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
6. Lo scarico delle merci e l'allestimento delle attrezzature di vendita dovranno avvenire in una fascia di orario non inferiore a 30 minuti prima dell'inizio delle vendite. Lo sgombero dell'area di mercato dovrà avvenire in una fascia di orario non superiore a 30 minuti dopo la fine delle vendite.
7. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la fascia oraria stabilita per l'effettuazione delle vendite, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.
8. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito degli autoveicoli diversi da quelli degli operatori del mercato e del servizio di vigilanza.
10. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione e la concessione di posteggio ed, eventualmente, la registrazione sanitaria della ditta, oltre che i requisiti professionali e sanitari di tutti gli addetti, in originale, e la ricevuta del versamento delle tasse e/o canoni dovute al Comune, a richiesta degli organi di vigilanza.
11. L'esercente deve permettere il passaggio dei mezzi di emergenza, anche provvedendo alla sollecita chiusura della propria struttura in caso di pubblica necessità.
12. Nel caso in cui un operatore debba eccezionalmente abbandonare il posteggio, prima dell'orario stabilito, gli esercenti e gli Agenti di Polizia municipale sono tenuti ad agevolarne il transito.
13. Lo spazio assegnato deve essere, *a cura del concessionario del posteggio*, completamente ripulito da ogni sorta d'ingombro e/o rifiuto entro un'ora dal termine dell'orario di vendita.

Articolo 11 - Norme generali per l'utilizzo del posteggio

1. I concessionari non possono occupare, in alcun modo, superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata. Allo scopo di agevolare l'attività di vigilanza, il concessionario deve lasciare sempre ben visibile il numero assegnato al suo posteggio; a tal fine il Comune può decidere di assegnare idonea tabella che deve essere esposta in maniera visibile nell'area di vendita.
2. La tenda posta a protezione del banco di vendita non può sporgere oltre 50 centimetri rispetto al limite del posteggio e deve, inoltre, essere collocata in modo che nessuna parte di essa sia ad un'altezza inferiore a 2 metri dal terreno.
3. La merce in esposizione non può sporgere oltre il perimetro del banco di vendita.

Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 centimetri rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. E' consentita la deroga *esclusivamente nel caso in cui* le barriere siano destinate a proteggere le merci dagli agenti atmosferici e, in ogni caso, soltanto per il tempo strettamente necessario a tale scopo.

5. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, *siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita*, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio quando esso è possibile.

4. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
5. Gli operatori su aree pubbliche sono responsabili per eventuali danni arrecati, nell'utilizzo dei posteggi, persone, al patrimonio pubblico o di privati.

Articolo 12 - Norme generali per la vendita

1. E' vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa.
2. Gli operatori, secondo la specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
4. E' consentito l'uso di apparecchi atti a permettere l'ascolto di composizioni musicali, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori e la vendita con "battitore", purché il volume delle emissioni sonore sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi ed agli utenti

Articolo 13 - Tenuta e consultazione dello schedario delle imprese esercenti il commercio su aree pubbliche

1. Lo schedario delle imprese esercenti il commercio su aree pubbliche, tenuto dal Servizio Attività Produttive nelle forme e con il contenuto stabilito dall'articolo 43 della Legge Regionale n. 1/2000, è a disposizione per la consultazione di quanti vi abbiano interesse, ai sensi delle norme in materia d'accesso agli atti della Pubblica Amministrazione.

Capo I - DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

Articolo 14- Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche

1. La tipologia, lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono così stabiliti:
 - a. tipologia: *mercato*
 - b. settore merceologico: *alimentare e non alimentare*
 - c. periodicità: *settimanale* con svolgimento nella giornata di *mercoledì*
 - d. ubicazione: *Via Nazionale, San Leonardo, Via Vitale, Piazza Mazzini, Via Umberto, e così come individuata negli elaborati serie P del vigente SIAD*
 - e. superficie complessiva: *mq 9.700*
 - f. tipologia dei posteggi: *area scoperta*
 - g. superficie complessiva dei posteggi: *mq 4.585*
 - h. numero dei posteggi: *n° 136*
 - i. istituzione: *delibera n° 17 del 09.01.1997*

Articolo 15 - Giorno ed orario di svolgimento

1. Il mercato settimanale si tiene nella giornata di mercoledì anche quando essa coincida con una festività.
2. Le vendite iniziano dalle ore 7,30 e terminano entro le ore 14,00 in particolari ed eccezionali circostanze, con apposita ordinanza, è possibile stabilire deroghe ai normali orari di vendita. In ogni caso l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato a prescindere dalle merceologie trattate.
3. I titolari di concessione di posteggio hanno facoltà di accedere all'area di mercato fino alle ore 07,00.
4. I concessionari di posteggio non presenti allo scadere dell'ora stabilita dal *precedente* comma non possono più accedere al mercato della giornata e sono considerati assenti.
5. *Gli operatori spuntisti che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi non occupati, devono*

presentarsi entro le ore 7,30

6. Nessuno può occupare il posteggio senza l'autorizzazione dell'Agente di Polizia Municipale preposto al servizio.

Articolo 16 - Criteri per la concessione dei posteggi

1. I criteri per la concessione dei posteggi disponibili sono stabiliti dall'articolo 41 della legge regionale n. 1/2000
2. La concessione ha durata decennale ed è rinnovabile, salvo diverse disposizioni legislative
3. La conservazione del posteggio in caso di assenza è regolato dall'articolo 29, comma 4, lettera b, del Decreto Legislativo n. 114/98.
4. La revoca o la decadenza del posteggio è regolata dall'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 114/98.
5. Ai sensi dall'articolo 33 della Legge Regionale n. 1/2000, il Comune, può rilasciare autorizzazioni stagionali riferite ad un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centoottanta giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche.

Articolo 17 - Trasferimento della concessione dei posteggi

1. Il trasferimento della concessione dei posteggi è regolato dall'articolo 42 della legge regionale n. 1/2000
2. In caso di trasferimento la concessione di posteggio mantiene il termine di scadenza di quella originaria.

Articolo 18 - Scambio di posteggio

1. Ai sensi dell'articolo 41, *comma 9*, della legge regionale n. 1/2000 è consentito lo scambio di posteggi assegnati fra operatori nell'ambito del mercato esclusivamente per posteggi situati nello stesso settore merceologico.
2. E', altresì, consentito lo scambio con un posteggio disponibile e non ancora comunicato alla Regione per la pubblicazione del Bando di concorso.
3. In caso di richieste concorrenti è applicato il criterio della priorità della domanda.

Articolo 19 - Revoca della concessione

1. I casi di revoca della concessione sono espressamente previsti dall'articolo 29 del Decreto Legislativo 114/98.
2. Allo scopo di evitare la revoca per decadenza per mancato utilizzo del posteggio, il titolare della concessione può giustificare, con comunicazione scritta da trasmettere al Servizio Attività Produttive le assenze al mercato.
3. Le uniche assenze giustificabili sono previste espressamente dalla norma richiamata nel precedente comma 1.
4. In ogni caso, l'assenza dell'operatore commerciale non è conteggiata:
 - a) *nei mercati anticipati o posticipati;*
 - b) *nel mercato ordinario, qualora, per effetto di cause non imputabili agli operatori, oltre il 50% dei concessionari di posteggio risulti assente o, se presente, non abbia allestito il punto di vendita.*

Articolo 20 - Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati e graduatoria di spunta

1. Il posteggio libero per assenza del titolare è assegnato ad altro operatore, ai sensi dell'articolo 28 - *comma 11* - del Decreto Legislativo 114/98, sulla base della graduatoria di spunta.
2. La graduatoria di spunta è determinata dal maggior numero di presenze nel mercato maturate da ciascun operatore ed a parità di condizioni in base alla maggiore anzianità, così come desumibile dalla data dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche

3. Le assenze dei concessionari di posteggio e le presenze degli *spuntisti* sono rilevate sul mercato dagli agenti di Polizia Municipale, i quali provvederanno a comunicarle al Servizio Attività Produttive che curerà l'aggiornamento delle relative graduatorie

Le presenze in mercati straordinari, che non siano recuperi di mercati non svolti, non sono considerate valide ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di spunta.

4. L'assegnazione temporanea di posteggio deve avvenire nel rispetto del settore merceologico.

Capo II - DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DI FIERE, MOSTRE MERCATO E SAGRE

Articolo 21 - localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche

1. La tipologia, lo svolgimento e l'ubicazione delle aree destinate alla fiera, le caratteristiche dimensionali dei posteggi sono le seguenti:

2. Fiera delle Palme

- a. tipologia del mercato: *commercio dei prodotti rientranti nel settore alimentare e non alimentare*
- b. periodicità di svolgimento: *annuale*
- e. ubicazione: *Area Mercato, Via Matteotti*
- d. superficie complessiva: *mq 10.815*
- e. tipologia dei posteggi: *area scoperta*
- f. superficie complessiva dei posteggi: *mq. 5.700*
- g. numero dei posteggi: *n ° 160*

Fiera in Albis

- a. tipologia del mercato: *commercio dei prodotti rientranti nel settore alimentare e non alimentare*
- b. periodicità di svolgimento: *annuale*
- e. ubicazione: *Area Mercato*
- d. superficie complessiva: *mq 9.700*
- e. tipologia dei posteggi: *area scoperta*
- f. superficie complessiva dei posteggi: *mq. 4.585*
- g. numero dei posteggi: *n ° 136*

Fiera Madonna di Fatima

(prima domenica di maggio)

- a. tipologia del mercato: *commercio dei prodotti rientranti nel settore alimentare e non alimentare*
- b. periodicità di svolgimento: *annuale*
- e. ubicazione: *Via Piano di Zona Mercato*
- d. superficie complessiva: *mq 6.000*
- e. tipologia dei posteggi: *area scoperta*

- f. superficie complessiva dei posteggi: *mq. 5.300*
- g. numero dei posteggi: *n ° 150*

Fiera Sant'Antonio

(13 giugno)

- a. tipologia del mercato: *commercio dei prodotti rientranti nel settore alimentare e non alimentare*
- b. periodicità di svolgimento: *annuale*
- e. ubicazione: *Area Mercato, Via Matteotti*
- d. superficie complessiva: *mq 10.815*
- e. tipologia dei posteggi: *area scoperta*
- f. superficie complessiva dei posteggi: *mq. 5.700*
- g. numero dei posteggi: *n ° 160*

Fiera del Carmine

(16 luglio)

- a. tipologia del mercato: *commercio dei prodotti rientranti nel settore alimentare e non alimentare*
- b. periodicità di svolgimento: *annuale*
- e. ubicazione: *Corso Vittorio Emanuele*
- d. superficie complessiva: *mq 5.000*
- e. tipologia dei posteggi: *area scoperta*
- f. superficie complessiva dei posteggi: *mq. 4.200*
- g. numero dei posteggi: *n ° 125*

Fiera dei Martiri

(Prima domenica di Agosto)

- a. tipologia del mercato: *commercio dei prodotti rientranti nel settore alimentare e non alimentare*
- b. periodicità di svolgimento: *annuale*
- e. ubicazione: *Via Martiri, Via Villa Caracciolo*
- d. superficie complessiva: *mq 3.000*
- e. tipologia dei posteggi: *area scoperta*
- f. superficie complessiva dei posteggi: *mq. 2.300*
- g. numero dei posteggi: *n ° 60*

Fiera Ognissanti

(1° novembre)

- a. tipologia del mercato: *commercio dei prodotti rientranti alimentare e non alimentare*

- b. periodicità di svolgimento: *annuale*
- e. ubicazione: *Area Mercato, Via Matteotti*
- d. superficie complessiva: *mq 10.815*
- e. tipologia dei posteggi: *area scoperta*
- f. superficie complessiva dei posteggi: *mq. 5.700*
- g. numero dei posteggi: *n ° 160*

Articolo 22 – partecipazione alle Fiere

1. Alle Fiere possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti dal territorio nazionale

Articolo 23 - Limitazione dell'area della fiera

1. Il Comune, per ragioni di polizia stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, può limitare o vietare la localizzazione dei posteggi nelle aree indicate
2. Con propria ordinanza il Responsabile del settore Vigilanza disciplina la circolazione nelle strade destinate alla fiera.
3. Il fronte espositivo della fiera non s'interrompe in corrispondenza degli ingressi delle abitazioni e dei passi carrai.
4. Al fine di garantire ai residenti il diritto all'accesso ai loro immobili, i partecipanti alla fiera sono tenuti a mantenere il loro mezzo o banco espositivo ad almeno un metro di distanza dal confine delle abitazioni.
5. Tra un posteggio e l'altro deve intercorrere una distanza minima di m. 0.50.

Articolo 24 - Aree espositive

1. Le aree antistanti i negozi di vendita al dettaglio, nelle vie incluse nell'area di svolgimento della fiera, vengono occupati dagli aventi diritto che in alcun modo possono posizionarsi a meno di mt. 2 dalle vetrine degli stessi.

Articolo 25 - Superficie dei posteggi

1. Al fine di rendere possibile una razionale localizzazione dei posteggi, i richiedenti devono indicare nella domanda l'effettiva superficie che intendono occupare.

Articolo 26 - Domande di partecipazione

1. La domanda, redatta in bollo e indirizzata al Sindaco, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo dell'Ente *oppure* trasmessa, esclusivamente attraverso il servizio postale, entro il trentesimo giorno che precede la manifestazione.

2. Nella domanda il richiedente deve indicare, a pena d'inammissibilità:

- a. *le proprie generalità (nome, cognome, nazionalità, residenza, domicilio, ed eventuale recapito telefonico);*
- b. *il settore merceologico ed i prodotti oggetto di vendita;*
- e. *la specificazione delle merci effettivamente vendute;*
- d. *se abbia partecipato a precedenti edizioni della fiera;*
- e. *l'effettiva superficie che intende occupare, specificando larghezza e lunghezza*

3. Alla domanda deve essere tassativamente allegata copia dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 27 - Documenti necessari per far valere i titoli di priorità dei dante causa

1. Colui che è subentrato nella gestione o nella titolarità di un'azienda per l'esercizio del commercio su

aree pubbliche acquista i titoli di priorità posseduti dal suo dante causa nell'assegnazione dei posteggi.

2. A tal fine il richiedente deve allegare alla domanda, oltre a quanto previsto nell'articolo precedente:

a) il certificato di iscrizione, in originale, al registro ditte del dante causa.

3. Nel caso in cui il procedimento di subingresso sia pendente, il richiedente deve allegare alla domanda un certificato, rilasciato dal comune al quale è stata presentata la domanda, attestante che la pratica è in istruttoria.

4. Nel caso in cui l'originaria autorizzazione sia stata rilasciata dal Comune di Ariano Irpino o la pratica di subingresso sia pendente presso i suoi uffici, è sufficiente che nella domanda si faccia menzione di questa circostanza.

Articolo 28 - Concessione dei posteggi

1. La concessione del posteggio è personale ed è limitata al giorno di svolgimento della fiera.

Articolo 29 - Criteri di assegnazione dei posteggi

1. I posteggi sono assegnati dall'Area Finanziaria Servizio Attività Produttive in ordine di priorità e nei limiti della disponibilità di posteggi, a:

a. titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale con il più alto numero di presenze nella fiera; in caso di parità a colui, tra questi, che vanta più lunga anzianità di esercizio dell'attività rilevabile dalla data dell'autorizzazione

b. titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale che partecipano per la prima volta alla fiera in ordine di data di presentazione della domanda; in caso di parità a colui, tra questi, che vanta più lunga anzianità di esercizio dell'attività rilevabile dalla data di autorizzazione

2. Il numero di presenze alla fiera è accertato d'ufficio in base agli atti relativi alle fiere tenute negli anni precedenti.

Articolo 30 - Oneri per la concessione del posteggio

1. La tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (TOSAP) dovrà essere corrisposta in un'unica soluzione dai partecipanti che dovranno esibirne ricevuta all'atto del posizionamento presso il posteggio assegnato.

2. La mancata partecipazione alla fiera comporta la decadenza della concessione e le somme corrisposte saranno incamerate a titolo di penale.

Articolo 31 - Rilascio Autorizzazioni

1. L'Area Finanziaria – Servizio Attività Produttive - predispone il rilascio delle Autorizzazioni, contenenti tra l'altro, il numero del posteggio assegnato dal settore competente

2. Eventuali reclami possono essere presentati, per iscritto, fino al giorno che precede la data di svolgimento della fiera. L'accoglimento o il rigetto del reclamo deve essere comunicato all'interessato entro il giorno precedente quello di svolgimento della fiera, il quale se favorevole al ricorrente, lo stesso andrà ad occupare il primo posteggio disponibile.

Articolo 32 – Trasferimento sede mercato

Per ragioni urgenti ed improcrastinabili, il Sindaco può disporre il relativo trasferimento con ratifica nella prima seduta consiliare immediatamente successiva

Articolo 33 - Norma finale

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione